



COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Provincia di Verona

ORDINANZA N. 73 DEL 07-11-2024

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO**

**Oggetto: STRADE COMUNALI PERIODO INVERNALE 2024-2025. DISCIPLINA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE -**

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PUBBL.

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Visto l'articolo 6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 16 gennaio 2013;

Vista l'ordinanza del Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Verona n° 321 del 28.10.2024, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 29/10/2024 con prot. n° 16757;

Con i poteri conferiti dagli artt. 5 e 7, del D.L.vo 30.04.1992 n. 285;

Visto il D. Lgs 267/2000, il D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e il D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

ORDINA

tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2024 al 15 aprile 2025 transitano su tutta la rete viaria comunale di competenza di questo Ente devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale e con la pubblicazione all'albo pretorio online e sul sito internet del Comune.

Il personale addetto al servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso entro 60 giorni al TAR del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero ricorso gerarchico, ai

sensi dell'art. 37, comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art- 74 del D.P.R. 495/92.

Copia della presente sarà inviata per opportuna conoscenza:

Al Responsabile di Polizia Locale c/o l'Unione di Comuni VR EST – Sede

Al Comando Carabinieri di Colognola ai Colli

Alla Prefettura di Verona;

Alla Questura di Verona;

Alla Polizia Stradale di Verona

All'ATV Verona S.p.A.

Al Suem 118;

Alla Società Veneto Strade S.p.a.

All'Ufficio Trasporti Eccezionali della Provincia di Verona

RESPONSABILE
f.to POZZA GIAMBATTISTA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-11-2024 al 22-11-2024

Lì 07-11-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PUBBL.
Nominativo indicato nel certificato di firma

Copia conforme all'originale.
Lì 07-11-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA PUBBL.
Nominativo indicato nel certificato di firma